

## Incontro periodico con gli Ordini Professionali del 2 dicembre 2025

- Sintesi delle indicazioni operative condivise -

### ❖ **Imputazione imponibile contributivo al socio lavoratore di srl.**

In presenza di SRL e più in generale di società, ciascun socio apre una propria posizione autonoma e paga i contributi fissi e quelli a percentuale sulla base di quanto assegnato dalla società, quindi sulla base di quanto esposto dal socio nel quadro RR.

In merito alla nuda proprietà/usufrutto, la circolare 32/1999 ribadisce che la concessione della quota societaria in usufrutto non fa venir meno l'obbligo contributivo per il nudo proprietario; nulla viene specificato relativamente all'usufruttuario.

### ❖ **Partecipazione del socio lavoratore in srl ceduta in corso d'anno.**

Premesso che il reddito da imputare come base imponibile ai singoli soci è quello dichiarato nel quadro RR, compilato da ciascun socio in base alla distribuzione effettuata dalla società, in caso di cessione di quota nell'ambito delle società di persone, il socio cedente, non più presente al 31.12 nella compagine societaria, non ha alcuna attribuzione di reddito, che viene interamente riconosciuto al socio che gli è subentrato.

I chiarimenti forniti con circolare INPS 32/1999 riguardano esclusivamente i soci di srl che dunque sono soggetti all'obbligo di indicare nel proprio quadro RR le quote di utile riferite al periodo di partecipazione nella società.

### ❖ **Clausole statutarie di percezione degli utili**

Il reddito da imputare come base imponibile ai singoli soci è quello dichiarato nel quadro RR, che ciascun socio deve compilare in base alla distribuzione effettuata

dalla società, così come previsto dallo statuto. Pertanto, la base imponibile ai fini previdenziali – da rinvenire nel quadro RR - sarà costituita dall'utile attribuito a ciascun socio, sulla base della sua partecipazione al capitale sociale, ovvero sulla base della diversa distribuzione stabilita dallo statuto.

#### ❖ **Richieste di visite mediche di controllo da parte delle aziende**

Le visite domiciliari richieste dal datore di lavoro potrebbero non essere disposte perché, in presenza di picchi di richieste, il sistema telematizzato di attribuzione delle visite ai medici di controllo effettua una selezione automatizzata in base all'algoritmo che ne presiede il funzionamento.

Ad ogni buon conto, in presenza di eventi di malattia sui quali non è stato disposto, seppur richiesto più volte, alcun controllo, è possibile inoltrare, con ragionevole anticipo, un'eventuale mail di richiesta di visita fiscale a [medicolegale.ferrara@inps.it](mailto:medicolegale.ferrara@inps.it), indicando nell'oggetto: nuova richiesta di visita medica di controllo (vmc) da parte di XXX (inserire denominazione Azienda). Infine, si precisa che l'esito "visita non effettuata", seppur disposta dal sistema telematizzato, è da attribuire a problematiche di carattere logistico-organizzative o d'impedimento riconducibile al medico di controllo e mai al lavoratore.

#### ❖ **Evento live "Illeciti penali, Decreto Legge n. 463/1983, Decreto Legge n. 48/2023 e Legge n. 85 del 2023"**

Si trasmette, in allegato al presente verbale, il file predisposto in occasione dell'evento live tenutosi il 25/11/2025 nell'ambito del Progetto Regionale denominato "Iniziativa a favore di Ordini/Associazioni finalizzate a migliorare il capitale sociale territoriale.